

CONTENZIOSO

Processo tributario: rebus udienza telematica e trattazione scritta

di Angelo Ginex



Il **D.L. 137/2020** (cd. **Decreto Ristori**), contenente **misure urgenti** in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'**emergenza epidemiologica da Covid-19**, ha introdotto alcune **novità** in materia di **processo tributario**.

Innanzitutto, è d'uopo precisare che tali novità opereranno **fino alla cessazione** degli effetti della dichiarazione dello stato di **emergenza nazionale** da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (**attualmente fino al 31 gennaio 2021**).

L'[articolo 27 D.L. 137/2020](#) dispone che le **controversie tributarie** fissate per la trattazione in pubblica udienza passano **in decisione sulla base degli atti**, salvo che almeno una delle parti non **insista per la discussione, con apposita istanza** da notificare alle altre parti costituite e da depositare **almeno due giorni liberi prima** della data fissata per la trattazione.

In tal caso, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio potrà avvenire con **modalità telematiche**, previa autorizzazione, secondo la rispettiva competenza, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante **decreto motivato** da comunicarsi **almeno cinque giorni prima** della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

È altresì possibile che **solo una parte** delle udienze e camere di consiglio siano celebrate **con modalità telematiche**, dovendosi tener conto delle dotazioni informatiche della giustizia tributaria e dei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. Il che rischia di rendere **di fatto inoperante** la previsione, atteso che ad oggi giudici e segretari non dispongono della strumentazione tecnica necessaria, quali computer portatili e connessione internet.

In tutti i casi in cui sia disposta la **discussione con modalità telematiche**, la segreteria deve darne **avviso** alle parti, di regola, **almeno tre giorni prima** della trattazione, indicando giorno, ora e modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla **protezione dei dati personali**. I verbali redatti in occasione di un collegamento telematico e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento telematico si intendono assunti presso la **sede dell'ufficio giudiziario**.

Nel caso in cui sia stata presentata **istanza di discussione** e non sia possibile procedere alla celebrazione dell'udienza con **modalità telematiche**, si procede mediante **trattazione scritta**, con fissazione di un **termine non inferiore a dieci giorni prima** dell'udienza per deposito di **memorie conclusionali** e di cinque giorni prima dell'udienza per **memorie di replica**.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto di tali termini, la controversia è **rinviiata a nuovo ruolo** con possibilità di prevedere la **trattazione scritta** nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

In sostanza, se la parte si oppone al **passaggio in decisione** della controversia sulla base degli atti, presentando apposita **istanza di discussione**, ove possibile si procederà alla **pubblica udienza con modalità telematiche**, altrimenti si procederà mediante **trattazione scritta** con scambio di memorie conclusionali e di replica.

I **componenti** dei **collegi giudicanti** residenti, domiciliati o comunque dimoranti in **luoghi diversi** da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono **esonerati** dalla **partecipazione** alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata, **su richiesta e previa comunicazione** al Presidente di sezione interessata.

Da ultimo, per tutto quanto **non previsto** dal citato **articolo 27**, si rimanda alla disciplina generale delle **udienze telematiche** contenuta nell'[articolo 16 D.L. 119/2018](#).

In considerazione di ciò, con riferimento alla **collegialità delle deliberazioni**, non essendo ancora chiaro se il collegio debba essere presente nell'ufficio giudiziario, ma considerato che **"il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza"**, dovrebbe valere quanto previsto per le udienze civili. Conseguentemente, anche nel processo tributario **ciascun membro** del collegio potrebbe collegarsi **da remoto senza obbligo di presenza** nell'ufficio giudiziario.

In caso di **esonero** dalla **partecipazione** alle udienze, invece, dovrà procedersi in ogni caso alla **sostituzione** del singolo membro o al **differimento** della trattazione della causa al 2021, fermo restando il principio della deliberazione collegiale.

L'ultimo tassello previsto dalla legge per l'attivazione delle udienze telematiche è intervenuto

lo **scorso 11 novembre**, data nella quale il Mef ha pubblicato il **decreto direttoriale n. RR 46**, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento delle udienze da remoto nel **processo tributario**, dopo i pareri rilasciati dal Consiglio di Presidenza tributaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente il **23 giugno** e il **23 ottobre 2020**.

La **piattaforma** prescelta per lo svolgimento delle udienze da remoto è **Skype for Business** e il collegamento dovrà essere effettuato tramite dispositivi *“che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del **sistema informativo della fiscalità (SIF)** del Ministero dell’Economia e delle Finanze”*, affinché i dati siano trattati e conservati secondo i protocolli e le modalità cui fa riferimento anche il **SIGIT** per il processo telematico.